

Codice A1103A

D.D. 2 ottobre 2026, n. 830

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 45/1989 (Vincolo idrogeologico) e della L.r. 04/2009 (gestione delle foreste) - (Fasc. n. 27 - 28 - 29 FOR/2021, acc. 580/2026 - 578/2026 ).**



**ATTO DD 830/A1103A/2026**

**DEL 02/10/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 45/1989 (Vincolo idrogeologico) e della L.r. 04/2009 (gestione delle foreste) – (Fasc. n. 27 - 28 - 29 FOR/2021, acc. 580/2026 – 578/2026 )

Visti gli atti trasmessi con note prot. nn. 15 -16 e 17 del 05.01.2022 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di *omissis* a carico del signor*omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore (in concorso con altri soggetti)**, nonché dello stesso quale Amministratore Unico e rappresentante dell'impresa *omissis* avente sede a *omissis*, quale obbligata in solido. nei confronti dei quali con processi verbali nn. 27/2021 – 28/21 e 29/21 del 24.12.2021 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località “Tracciato linea seggiovia *omissis*” nel Comune di *omissis* tra il 17.11.2021 ed il 23.12.2021, è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per aver modificato l'uso del suolo, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, in difformità al progetto autorizzato (p.v. n. 27/21);

b) violazione dell'art. 19 della L.r. n. 04/2009 per aver trasformato del suolo forestale in altra destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa (p.v. n. 28/21);

c) violazione dell'art. 13 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) per aver violato il divieto di sradicamento, taglio o danneggiamento di piante, nel corso di interventi non selvicolturali, in difformità di quanto previsto dal citato Regolamento (p.v. n. 29/21).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che il sig.re *omissis* né l'omonima Società, abbiano presentato nei

termini scritti difensivi né abbiano fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare:

- l'art. 1 della L.r. n. 45/1989 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;
- l'art. 19 della L.r. n. 04/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. L) della medesima Legge;
- l'art. 13 della L.r. n. 04/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. E) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore nonché dell'ampia documentazione acquisita agli atti;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione delle sanzioni, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore; circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, giustifica un aggravamento delle sanzioni in questa sede tenuto conto che il sig.re Finotello (nelle doppie vesti di cui sopra) non ha in alcun modo preso parte al procedimento né inviando scritti difensivi né facendo richiesta di audizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

| Capitolo   | Accertamento | Descrizione       |
|------------|--------------|-------------------|
| 31165/2025 | 580/2026     | Sanzione          |
| 39580/2025 | 578/2026     | Spese di notifica |

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

#### *determina*

- in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lettera a);

- in euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lettera b);

- in euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lettera c);

ed in euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### **I N G I U N G E**

al sunnominato sig.re *omissis* in qualità di trasgressore ed alla *omissis* in qualità di obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.160,61** di cui Euro 1.150,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Il pagamento da parte di uno dei due obbligati libera l'altro obbligato. In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido, secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende

l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti